



Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Modifica del 25 novembre 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Gli allegati 1 e 2 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

25 novembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 142.201

Allegato 1
(art. 19 e 19a)

Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19 sono stabiliti complessivamente a 4000:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000

Zurigo	394	Sciaffusa	18
Berna	238	Appenzello Esterno	10
Lucerna	93	Appenzello Interno	3
Uri	7	San Gallo	116
Svitto	31	Grigioni	49
Obvaldo	8	Argovia	132
Nidvaldo	9	Turgovia	52
Glarona	9	Ticino	92
Zugo	44	Vaud	177
Friburgo	58	Vallese	68
Soletta	55	Neuchâtel	42
Basilea Città	75	Ginevra	144
Basilea Campagna	59	Giura	

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2000

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 27 novembre 2019² della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19a sono stabiliti complessivamente a 3000:

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
750	750	750	750

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 e sono liberati trimestralmente.

6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 27 novembre 2019 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell'anno successivo.

² RU 2019 4289

Allegato 2
(art. 20 e 20a)

Contingenti dei permessi di dimora

1. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20 sono stabiliti complessivamente a 4500:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1250

Zurigo	246	Sciaffusa	11
Berna	149	Appenzello Esterno	6
Lucerna	58	Appenzello Interno	2
Uri	4	San Gallo	72
Svitto	20	Grigioni	31
Obvaldo	5	Argovia	83
Nidvaldo	6	Turgovia	33
Glarona	5	Ticino	58
Zugo	27	Vaud	111
Friburgo	36	Vallese	42
Soletta	34	Neuchâtel	26
Basilea Città	47	Ginevra	90
Basilea Campagna	37	Giura	

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 3250

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 27 novembre 2019³ della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20a sono stabiliti complessivamente a 500:

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
125	125	125	125

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 e sono liberati trimestralmente.

6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 27 novembre 2019 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell'anno successivo.

³ RU 2019 4289

